

ALLEGATO A

STATUTO

dell'Organizzazione di Volontariato

"Giolli Centro Ricerche su Teatro dell'Oppresso e Coscientizzazione - ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: **"Giolli Centro Ricerche su Teatro dell'Oppresso e Coscientizzazione-ODV"**, con sede legale nel Comune di Reggio Emilia.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.

L'Associazione potrà promuovere, con delibera dell'Assemblea ordinaria, in proprio o presso Enti od altre Associazioni, in tutte le Province d'Italia ed eventualmente all'estero (fatte salve le norme di legge) la costituzione di sedi periferiche o sezioni e di gruppi di lavoro, di studio, di sensibilizzazione, che divulgino gli scopi dell'Associazione stessa.

ART. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- 1) promuovere e tutelare i **diritti umani**, civili, sociali e politici;
- 2) stimolare la cultura della **legalità**, della pace tra i popoli, dell'educazione alla pace, della nonviolenza e della difesa non armata;
- 3) organizzare e gestire **attività culturali, artistiche** o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;
- 4) attuare la **formazione extra-scolastica**, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 5) proporre **formazione del personale scolastico** di ogni ordine e grado, anche avvalendosi di collaborazioni con altri enti, in merito alla pace, nonviolenza, gestione dei conflitti, prevenzione dei comportamenti a rischio come bullismo, abuso di droghe, ecc.;
- 6) prevenire e contrastare il **bullismo** e il cyber-bullismo nelle scuole di ogni ordine e grado tramite attività artistiche, sociali e culturali;
- 7) incentivare la **parità uomo donna**, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la prevenzione della violenza sulle donne e i minori;
- 8) difendere i diritti delle persone **LGBTI***, sia come prevenzione che come contrasto ad ogni forma di discriminazione, in collaborazione con le loro associazioni;
- 9) contrastare ogni forma di **discriminazione** verso persone di etnia, genere, età, abilità, religione, ecc. diversa da quelle dominanti;
- 10) combattere il **razzismo e gli hate speech**, attraverso attività e progetti di prevenzione e contrasto, sia online che in presenza.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. fornire il proprio stimolo in particolare alle fasce più svantaggiate (ex-tossicodipendenti, pazienti psichiatrici, giovani a rischio, detenuti, disoccupati, immigrati, donne maltrattate, ex-prostitute, ecc.) attraverso processi di coscientizzazione aperti anche a tutti i cittadini, gli operatori sociali ed educativi, le organizzazioni del privato sociale e le Istituzioni.
2. Contribuire, attraverso l'uso prioritario del Teatro dell'oppresso (TdO), della Nonviolenza Attiva e dell'approccio Freiriano, alla liberazione individuale e collettiva da ogni forma di oppressione, comunque si mostri e giustifichi; sia essa violenza diretta, strutturale o culturale, fisica, verbale o psicologica, dichiarata o latente. Tale finalità si intende perseguire sia all'esterno che all'interno dell'Associazione.
3. Stimolare la partecipazione in prima persona ai processi sociali di cambiamento, la solidarietà e la cooperazione a tutti i livelli, anche internazionale, l'attenzione ai diritti civili, personali e collettivi.
4. Contribuire allo sviluppo di una cultura di pace, nonviolenza e rispetto delle differenze tra le persone, i gruppi, le culture, come arricchimento dell'essere umano.
5. Promuovere il benessere individuale e collettivo come prevenzione del disagio sociale, attraverso processi di auto-promozione della comunità, il confronto con le istituzioni del territorio e lo sviluppo della capacità individuale e collettiva di assumersi la responsabilità del proprio benessere (in quanto sviluppo delle proprie potenzialità nell'unità dell'esperienza corporea, emotiva, intellettuale).
6. Facilitare lo sviluppo di una rete di gruppi locali che pongano al centro della loro attività i temi della qualità della vita, dell'auto-promozione, della partecipazione.
7. Svolgere corsi di aggiornamento per insegnanti, corsi professionali per operatori socioculturali, stage di sensibilizzazione al metodo, allestimento spettacoli, ricerca e sperimentazione, pubblicazione di materiali scritti e audiovisivi).
8. E' possibile altresì firmare convenzioni con altre realtà non profit, incluse le cooperative sociali, atte a svolgere parte del lavoro all'interno dei nostri progetti, per cui i volontari non hanno le necessarie competenze.
9. Svolgere ogni altra attività diversa, purché secondaria e strumentale rispetto a quelle sopraelencate di interesse generale e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Robert B...

Le attività di cui al comma precedente sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore, così come stipulare convenzioni con altri enti del Terzo Settore che dispongano delle necessarie professionalità.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Metodi di lavoro

1- I metodi e la relazione interpersonale sono elementi altrettanto essenziali degli obiettivi e contenuti che ci si propone e devono costantemente ricercare un rapporto dialettico di coerenza con essi.

2- L'approccio metodologico di base, a livello sociale e pedagogico, si ispira alla "coscientizzazione" di Paulo Freire, alle esperienze di Educazione Popolare sudamericane, all'Approccio di Sviluppo di Comunità, al Lavoro di Rete e a tutte quelle posizioni che tendono a rendere protagonisti attivi i "soggetti" dell'intervento sociale.

Questo significa un atteggiamento rispettoso della cultura e capacità dei soggetti "oppressi" che non vuole indottrinare né colonizzare, bensì fornire strumenti di analisi, liberazione e auto-organizzazione.

3- Lo stile relazionale dei soci trae invece spunto dagli approcci psicologici cosiddetti "non-direttivi" e "democratici" e vuole instaurare una relazione che tenda ad annullare gli aspetti di violenza, in tutte le sue accezioni.

4- Metodo e stile relazionale non possono comunque essere considerati acquisiti una volta per tutte e attuati dogmaticamente, ma rappresentano una continua ricerca individuale e di gruppo, per rendere sempre più efficace il perseguimento della finalità generale di liberazione umana dall'oppressione.

5- Non considerandosi immuni, né come persone, né come Associazione dai processi di oppressione che tendono a perpetuarsi e riprodursi sotto nuove forme, anche dove albergavano le migliori intenzioni (come la storia del secolo scorso ci ha mostrato), si ritiene essenziale un duplice lavoro interno in cui utilizzare gli stessi strumenti del Teatro dell'Oppresso:

- su se stessi, per approfondire e continuare il proprio processo di liberazione;
- sull'Associazione, per individuare e affrontare oppressioni che potrebbero nascere al suo interno, tra i suoi membri, minando la sua attività e la coerenza del suo operato.

Art. 4 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n.117/2017 e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate salvo la necessità di

retribuire delle persone nei limiti di quanto previsto dall'art. 33: "Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari".

Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

Art. 5 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro 30 giorni dalla comunicazione, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza (causa mancato versamento della quota associativa annuale trascorsi 3 mesi dal sollecito);
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione

Roberto Pizzini

l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; i soci minorenni possono partecipare alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno un mese nel libro soci. I minorenni possono partecipare alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 1 delega.

Relato Raimo

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese con il **metodo consensuale nonviolento**, ovvero cercando di arrivare a una decisione condivisa, sintesi ottimale delle varie opinioni; solo in ultima istanza, se non si riesce a trovare l'accordo, si opera con la maggioranza dei voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla rieiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea potrà svolgersi, in casi straordinari in cui non sia possibile riunire materialmente i soci, anche in forma telematica sotto forma di videoconferenza o attraverso l'uso di tecnologie appropriate quali ad esempio Zoom od altri programmi simili che permettano il collegamento multiplo tra tutti i soci che intervengono in assemblea purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 10- Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decade dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 10 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e usa il **metodo consensuale nonviolento**, ovvero cerca di arrivare a una decisione condivisa, sintesi ottimale delle varie opinioni; solo in ultima istanza, se non si riesce a trovare l'accordo, si opera con la maggioranza dei voti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio direttivo potrà svolgersi, in casi straordinari in cui non sia possibile riunire materialmente i soci, anche in forma telematica sotto forma di videoconferenza o attraverso l'uso di tecnologie appropriate quali ad esempio Zoom od altri programmi simili che permettano il collegamento multiplo tra tutti i membri purché sia possibile accertare l'identità del consigliere che partecipa e vota.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

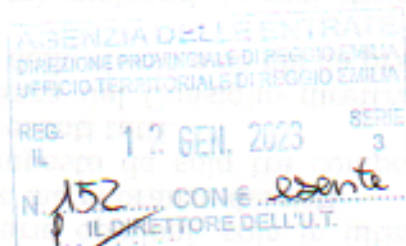
Art. 12 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo e obbligatorio dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 13 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Roberto Tassinari



Donatella Pierleoni
IL DIRETTORE DELL'U.T.

Roberto Tassinari